

## **CONTRATTO DI APPALTO**

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla spesa Ing. Giorgio Graditi, da una parte, e l'Impresa T.EN Italy Solutions S.p.A. (nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in Viale Castello della Magliana, 68 – 00148 Roma (RM) – C.F. e P.IVA 10470881003, in persona del Legale rappresentante Sig. Nicola Angelo Marotta, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del **"Servizio di Supporto al RUP per la preparazione della gara di appalto pubblico per la progettazione dell'Infrastruttura Hydrogen demo Valley c/o C.R. ENEA Casaccia e per la verifica della progettazione"**, presso il CR ENEA Casaccia secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

### **ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Allegato Tecnico;
- Patto di integrità;



Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Le attività oggetto del presente contratto avranno durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto; considerato che le attività, secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico, potrebbero essere non consecutive, dovranno in ogni caso concludersi entro il 31/12/2023, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.

#### **ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento

	unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del	
	Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, con	
	le modalità indicate nell'Allegato Tecnico.	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
	0,50%; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità.	
	Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito	
	positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque	
	entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile	
	unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini	
	dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento	
	della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla	
	data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del certificato	
	di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10,	
	del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30	
	commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte	
	e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU) del	

	Centro Ricerche Casaccia, destinatario delle fatture, è il seguente: <b>XNYN0J</b> .	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto: 2022/TERIN/172;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. impegno: 5632/2022;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CIG: 9341392889</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CUP: I62C21000380001</li> </ul>	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello " <i>split payment</i> ".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno	



#### **ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € 13.287,00 (tredicimiladuecentoottantasette/00) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

#### **ART. 9 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'Ing. Giulia Monteleone.

Il citato Responsabile si avvale del Direttore dell'esecuzione designato nella persona dell'Ing. Paolo Deiana; il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n.

	49/2018. Inoltre il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla	
	verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo	
	le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa	
	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto	
	conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche	
	e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA;	
	curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di	
	legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione	
	degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la	
	loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni	
	vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza,	
	provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi	
	della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione	
	del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile	
	dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase	
	dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<b><u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u></b>	
	<b><u>MISURE DI SICUREZZA</u></b>	



	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.	
	<b><u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE</u></b>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di	

comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.

#### **ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni derivanti dalla risoluzione.

### **ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 20. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

### **ART. 14 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Nel caso in cui l'ENEA dovesse rilevare mancanze ovvero errori e/o difetti dei servizi resi dall'Impresa, l'Impresa, a seguito della notifica di ENEA, provvederà nel più breve tempo possibile, a propria cura e spese, ad eseguire le attività necessarie al fine di rimuovere dette mancanze ovvero ogni errore/difetto dei servizi.

La correzione ed il rifacimento dei Servizi rappresenta l'unica responsabilità del Fornitore in relazione a possibili mancanze, errori/difetti degli stessi, restando espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità in capo all'Impresa.

Le Parti non sono reciprocamente responsabili per lucro cessante, eventuali mancati profitti, perdite di produzione, perdita di contratti e/o danni indiretti e/o consequenziali.

In deroga a qualsivoglia disposizione ovunque contenuta nei documenti contrattuali e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in relazione a cui non opererà alcuna limitazione di responsabilità in conformità a quanto espressamente stabilito dall'articolo 1229 Cod. Civ., la responsabilità massima dell'Impresa in relazione ad eventuali inadempimenti riconducibili alle attività eseguite ai sensi del Contratto e/o in relazione ad eventuali danni subiti da ENEA e causati dalle stesse attività, non potrà complessivamente eccedere l'importo complessivo del Contratto.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONE**

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni prodotti.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.

L'Impresa è tenuta a presentare, contestualmente alla firma del presente contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai servizi oggetto della Verifica della progettazione, emessa da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

Detta polizza che dovrà tenere indenne l'ENEA dai danni derivanti dal mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione, avrà un massimale pari al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati (stimati in € 8.000.000,00) con le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica essa deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, il soggetto incaricato si obbliga al rinnovo di tale polizza fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto.

#### **ART. 16 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA**

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

#### **ART. 17 - SUBAPPALTO**

Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate.

#### **ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. , a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera

#### **ART. 19 - ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.

	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	

	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<b><u>ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'</u></b>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data	



	di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico	
	del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero	
	l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice.	
	L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni	
	eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo	
	svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o	
	inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
	<b><u>ART. 22 – NORMA DI RINVIO</u></b>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	referimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le	
	disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<b><u>ART. 23 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u></b>	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma	
	2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti	
	dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	
	cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti.	
	In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
	qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.	
	<b><u>ART. 24 – FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	
	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed	
	esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<b><u>ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
	novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l'ENEA informa che:	

	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA")	
	con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio	
	Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:	
	- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili	
	connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	
	<b><u>ART. 26 – DICHIARAZIONE ENEA</u></b>	
	Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26,	

comma 3 *bis*, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).

**ART. 27 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto Nicola Angelo Marotta, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver presa particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 20, 23 e 27 del presente contratto.

L'Impresa

	<b>Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge</b>	
	<b>23 dicembre 1999 n. 488</b>	
	<b>come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168</b>	
	<b>(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)</b>	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30	
	luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Ing. Giorgio Graditi Delegato alla spesa	
	dell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto del "Servizio di	
	Supporto al RUP per la preparazione della gara di appalto pubblico per la	
	progettazione dell'Infrastruttura Hydrogen demo Valley c/o C.R. ENEA	
	Casaccia e per la verifica della progettazione" stipulato tra l'ENEA,	
	rappresentata dal sottoscritto, e T.EN Italy Solutions S.p.A. nella persona	
	del Legale rappresentante Sig. Nicola Angelo Marotta, dall'altro,	
	<b>DICHIARA</b>	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3	
	della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio	
	2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare	
	che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione	
	CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in	
	relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre	
	1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con	
	Legge 30 luglio 2004 n. 191).	